

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

## Capitolo XIII

### NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI AUTONOMI

#### 13.1. Nuove agevolazioni fiscali

Con gli artt. 8, commi 1 e 2, e 9 della legge n. 81/2017 viene ad essere modificato l'art. 54, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Testo Unico delle Imposte sui Redditi*), per introdurre tre specifiche ipotesi di integrale **deducibilità fiscale delle spese** sostenute dal lavoratore autonomo o collaboratore coordinato e continuativo dalla base imponibile IRPEF, oltre a semplificare il trattamento fiscale delle spese riguardanti le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande connesse all'esecuzione di un incarico professionale.

Si tratta di disposizioni orientate a consentire al lavoratore autonomo non imprenditore di accedere agevolmente ad interventi di formazione e di qualificazione professionale, mediante una significativa agevolazione fiscale.

Il Legislatore, in effetti, si mostra particolarmente sensibile alle esigenze formative e di miglioramento professionale dei lavoratori autonomi, oltreché a quelle riguardanti la possibilità di assicurarsi rispetto alle ipotesi di mancato pagamento da parte dei committenti rispetto alle attività lavorative rese.

Sul tema è intervenuta la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con Approfondimento del 26 giugno 2017**, dove si sottolinea anzitutto come le modifiche apportate all'art. 54 del TUIR non hanno interessato le spese di rappresentanza, che rimangono deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel relativo periodo di imposta.

#### 13.2. Deducibilità delle spese di formazione

La prima ipotesi innovativa, invece, riguarda le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno che diventano integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, se dunque, rispetto alla previgente formulazione dell'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 si passa da una deducibilità del 50%<sup>1</sup> a una **integrale**

---

<sup>1</sup> La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'Approfondimento del 26 giugno 2017 annota con riguardo al previgente regime: «La disciplina in vigore fino al 2016 prevedeva una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare. Tale limitazione, intro-  
(segue)

**deducibilità fino alla soglia dei 10.000 euro annui.** Come sottolinea la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'Approfondimento del 26 giugno 2017 si passa da un regime di deducibilità parziale delle spese di formazione ad un regime di deducibilità integrale nei limiti di un massimale annuo prestabilito dal Legislatore.

Come rilevato ancora dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la deduzione integrale, nel limite dei 10.000 euro complessivi, si applica anche con riguardo alle spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione agli eventi di formazione senza scontare l'ulteriore limitazione del 75%<sup>2</sup>.

Il lavoratore autonomo è tenuto in ogni caso a conservare la documentazione idonea che attesta e dimostra il collegamento tra le spese sostenute e l'evento formativo.

Il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d'imposta 2017, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 81/2017, conseguentemente la nuova deducibilità va considerata in sede di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta attualmente in corso, se ci si avvale del criterio previsionale.

### 13.3. Deducibilità delle spese di qualificazione

La seconda ipotesi di **integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro**, riguarda le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, di orientamento, di ricerca e di sostegno all'auto-imprenditorialità, finalizzate a conseguire possibili sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015: le spese che il Legislatore rende integralmente deducibili (pur nel limite annuo di 5.000 euro) sono, in effetti, quelle che ven-

---

*dotta con presunta finalità antielusiva, di fatto penalizzava l'investimento nell'attività di aggiornamento professionale da parte dei lavoratori autonomi. Con un'interpretazione ulteriormente restrittiva l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 35/E del 2012, punto 2.1, aveva precisato che il limite di deducibilità si applicava a qualsiasi tipologia formativa e pertanto anche alle spese sostenute per la formazione continua obbligatoria degli iscritti in Albi professionali. Di fatto si era creata la paradossale situazione nella quale, il Legislatore fiscale limita la deducibilità al 50% delle spese di formazione dei lavoratori autonomi e contemporaneamente l'art. 7 del D.P.R. 137/2012 relativo alla riforma delle professioni prevede, nell'interesse generale e al fine di garantire la dovuta qualità ed efficienza delle prestazioni rese per ogni professionista, l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali».*

<sup>2</sup> La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'Approfondimento del 26 giugno 2017 annota in proposito: «Tale novità supera anche l'orientamento che l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 53/2008 riteneva applicabile su tali costi. Infatti, nel caso di tali spese la deduzione effettiva era pari al 37,5% (il 50% del 75%)».

gono sostenute dal lavoratore autonomo o dal collaboratore coordinato e continuativo a titolo di corrispettivo per i servizi specialistici in materia di lavoro e di politiche attive del lavoro resi dai soggetti accreditati, finalizzati ad un inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Anche questo nuovo regime di deducibilità fiscale, come per il precedente già analizzato, è in vigore dall'esercizio d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (art. 8, comma 2, legge n. 81/2017).

### 13.4. Deducibilità delle spese di assicurazione del credito

La terza tipologia di spese integralmente deducibili riguarda gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta delle spese effettuate per il **pagamento dei premi relativi alle polizze assicurative** (facoltative) che i lavoratori autonomi possono stipulare a **tutela del rischio del mancato pagamento delle proprie prestazioni**<sup>3</sup>. La previsione della deducibilità per intero delle spese per il pagamento delle polizze assicurative contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo di fatto consegue l'ulteriore finalità di renderne più agevole e maggiormente diffusa la stipula.

Come per gli altri anche questo nuovo regime di deducibilità fiscale è in vigore dall'esercizio d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 (art. 8, comma 2, legge n. 81/2017).

### 13.5. Deducibilità delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

Da ultimo, l'art. 8, comma 1, della legge n. 81/2017 modifica ulteriormente l'art. 54, comma 5, TUIR semplificare il trattamento fiscale delle spese riguardanti le prestazioni alberghiere e la somministrazione di alimenti e bevande connesse all'esecuzione di un incarico professionale (da parte dell'esercente arte o professione) che vengono addebitate al committente.

La prima modifica riguarda specificamente l'eliminazione dei limiti di deducibilità, precedentemente vigenti, circa le spese di vitto e alloggio anticipate dal professionista ed addebitate in parcella analiticamente al committente. Come sottolinea la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'Approfondimento del 26 giugno 2017 i limiti di deducibilità ordinari

---

<sup>3</sup> In argomento la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro nell'Approfondimento del 26 giugno 2017 segnala: «Si tratta dei premi pagati alle compagnie assicurative per le polizze che proteggono i lavoratori autonomi dai rischi di mancato pagamento da parte dei clienti. Nella prassi tali tipologie di spese venivano già considerate totalmente deducibili in funzione del principio di inerenza della tipologia di spesa rispetto all'attività del lavoratore autonomo».

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX